



AUDIZIONE COMMISSIONE AGRICOLTURA SENATO DEL 9 DICEMBRE 2015

Bozza di decreto legislativo sul Sistema sanzionatorio olio di oliva: osservazioni e posizione del CNO

La Commissione agricoltura del Senato è impegnata in un compito che, per noi produttori italiani di olio di oliva, risulta di fondamentale importanza.

Individuare e quantificare le sanzioni a carico degli operatori che contravvengono le disposizioni sulla produzione e commercializzazione di olio di oliva è una operazione sensibile che potrebbe aiutare il settore a superare il grave problema rappresentato dalle frodi, dalle contraffazioni, dalle falsificazioni e da ogni altro comportamento illecito che condiziona, in senso negativo, l'immagine del settore e ne compromette la competitività e l'equilibrato sviluppo.

Gli agricoltori italiani attivi nella olivicoltura sono gli operatori economici sicuramente più danneggiati dalle violazioni delle norme di commercializzazione. Infatti, la presenza sul mercato di prodotto non conforme esercita un'azione di concorrenza sleale e contribuisce a creare una immagine negativa per l'intero settore.

Da anni noi produttori olivicoli abbiamo rivendicato la necessità di controlli rigorosi ed eseguiti con tecniche moderne e di un sistema sanzionatorio che fosse per davvero dissuasivo e tale da poter agire pure come elemento di prevenzione, rispetto alla messa in atto di pratiche fraudolente.

Intervenire con sanzioni che arrecano un danno economico limitato a carico degli operatori che praticano illeciti potrebbe non risolvere alla radice il problema, soprattutto quando l'entità della penalità è limitata rispetto al lucro derivante dall'operazione difforme rispetto alla legge.

La predisposizione del decreto legislativo sul quale oggi la Commissione agricoltura del Senato chiede alle Organizzazioni economiche di esprimere il proprio parere è l'ultimo atto di una serie di modifiche che ci sono state negli ultimi anni a livello europeo ed italiano sulla complessa normativa in materia di commercializzazione dell'olio di oliva.

Gli elementi che hanno caratterizzato le ultime disposizioni in materia sono stati i seguenti:

- Definire in modo più rigoroso gli elementi legati alla qualità dell'olio di oliva;
- Valorizzare l'origine del prodotto, come aspetto peculiare legato alla qualità;
- Rendere sempre più efficaci il sistema dei controlli sulla produzione e sul commercio;
- Favorire la trasparenza ed il corretto funzionamento del mercato, contrastando gli operatori che mettono in atto pratiche illecite.

In Italia, in particolare, c'è stato negli ultimi anni un intervento legislativo puntuale che il mondo degli olivicoltori ha incoraggiato ed apprezzato, perché tendente a debellare i fenomeni delle frodi e delle falsificazioni e valorizzare la migliore ed autentica produzione nazionale di olio extravergine di oliva.

Il decreto legislativo in bozza deve necessariamente partire da tali presupposti ed essere coerente rispetto agli indirizzi, agli obiettivi ed ai contenuti della recente legislazione comunitaria e nazionale per il nostro settore.

Quantificare le sanzioni amministrative e pecuniarie, non è dunque, un atto eminentemente tecnico, ma deve essere inserito in un contesto più generale di trasparenza, qualificazione e moralizzazione del settore.

Fatta questa premessa, di seguito sono illustrate le osservazioni specifiche del Consorzio Nazionale degli Olivicoltori (CNO). In particolare, ci sono tre elementi da evidenziare:

1. Le sanzioni pecuniarie devono esercitare un effetto di prevenzione delle frodi, delle falsificazioni e delle inadempienze. Gli articoli da 2 a 8 della proposta di decreto legislativo individuano un importo minimo ed uno massimo della sanzione amministrativa pecuniaria. L'articolo 9 introduce un elemento di ponderazione, in base al quale l'entità della sanzione è dimezzata o raddoppiata, in funzione del quantitativo di prodotto per il quale la violazione è stata riscontrata. Secondo il CNO è necessario applicare la ponderazione, in modo proporzionale, avendo cura di punire con importi unitari più elevati, gli operatori economici che attuano illeciti su volumi di produzione superiore. Abbiamo eseguito una simulazione considerando le sanzioni previste per le informazioni sulla categoria dell'olio (articolo 3 della bozza di decreto legislativo) ed è emersa una situazione peculiare che ci ha indotto a richiedere una modifica del testo. Un operatore per il quale è constatata una violazione per un volume di 200 chilogrammi, può subire una sanzione che è di 4 euro per chilogrammo ove si applichi l'importo minimo e diventa di 23,8 euro per chilogrammo, nel caso si applicasse la soglia massima prevista. Qualora la stessa violazione fosse contestata ad un operatore per 30.000 chilogrammi, l'importo della sanzione andrebbe da 0,11 a 0,63 euro per chilogrammo. Si ritiene che in tale seconda casistica non ci sia un effetto punitivo e dissuasivo adeguato rispetto all'illecito compiuto. Per avere un termine di paragone e quantificare in modo efficace l'entità delle sanzioni è opportuno osservare anche le differenze che ci sono tra le quotazioni delle diverse categorie di olio di oliva.
2. Oltre alle sanzioni di tipo pecuniario, occorrerebbe anche individuare altre tipologie di penalità di natura amministrativa, come può essere ad esempio il ritiro ed il sequestro della merce, la sospensione delle autorizzazioni e la pubblicazione degli operatori responsabili delle violazioni, anche per consentire ai consumatori di individuare gli operatori che attuano pratiche ingannevoli.
3. Da ultimo, si sottopone ai componenti della Commissione agricoltura del Senato una suggestione sulla quale si invita a riflettere. Secondo il CNO il sistema delle sanzioni deve poter essere applicato sull'intera filiera della produzione e della commercializzazione, comprendendo anche il sistema della distribuzione, ove siano riscontrati comportamenti illeciti e complicità con gli autori delle violazioni.

L'occasione dell'audizione di oggi è importante anche per un'altra ragione, differente rispetto all'argomento all'ordine del giorno relativo alla determinazione delle sanzioni amministrative. Ci riferiamo alla delicata situazione che sta coinvolgendo le più importanti Regioni oleicole italiane ed in particolare la Calabria, parte della Puglia e parte della Sicilia. La recente modifica del regolamento 2568/91, introdotta con il regolamento delegato 1830/2015 ha previsto dei limiti massimi per alcuni acidi grassi in precedenza non considerati come parametri per la classificazione degli oli di oliva.

Ingenti volumi di produzione pronti per essere commercializzati sono bloccati, in quanto non è possibile eseguire la classificazione del prodotto, perché l'olio in questione supera i limiti massimi stabiliti per determinati acidi che sono presenti in modo naturale in tali prodotti.

C'è stata una leggerezza a livello comunitario, per effetto della quale il prodotto fino ad oggi classificabile e quindi commercializzabile, non è più considerato olio di oliva.

È necessario svolgere rapidamente un'azione nei confronti della Commissione europea per sanare la situazione ed inoltre è opportuno che si tenga conto di tale aspetto anche nell'ambito del processo legislativo sul quale oggi la Commissione agricoltura del Senato è chiamata ad esprimere il proprio parere.

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori (CNO)

Il CNO riunisce su tutto il territorio nazionale 24 organizzazioni di produttori, di livello provinciale, interprovinciale e regionale. Gli olivicoltori aderenti sono 135.000 e gestiscono complessivamente circa 140.000 ettari di oliveti.

Il CNO è attivo nella trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dell'olio extra vergine di oliva, attraverso i singoli soci, le cooperative aderenti e le O.P. operanti sul territorio.

Con il marchio "Terre del Sole", il CNO distribuisce sette diverse referenze di propri prodotti. Inoltre partecipa alla struttura industriale Finoliva Global Service, la quale è partner di aziende leader nel settore della distribuzione organizzata e della trasformazione alimentare.

Consorzio Nazionale Olivicoltori (CNO)

Via Piave, 8

00187 - Roma

Tel. +39 06 83797236

segreteria.presidente@cno.it